



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 23/04/2001

UNIONE TRA I COMUNI DI ALLISTE, MELISSANO, RACALE, TAVIANO (Lecce)

Atto Istitutivo e Statuto dell'Unione.

UNIONE TRA I COMUNI
DI ALLISTE, MELISSANO,
RACALE, TAVIANO

ATTO ISTITUTIVO
E STATUTO DELL'UNIONE

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Istituzione dell'Unione

1. I Comuni di Alliste, Melissano, Racale e Taviano istituiscono tra loro l'UNIONE, quale nuovo ente locale secondo la disciplina della legge 8 giugno 1990, n. 142, allo scopo di esercitare in forma congiunta le funzioni di loro competenza indicate nel presente Statuto e le altre che saranno successivamente individuate.

2. L'Unione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, approvato dai Comuni partecipanti con gli atti dei rispettivi Consigli comunali di seguito indicati:

- Comune di Alliste: deliberazioni CC n. 13/11.05.2000 e n. 27/26.07.2000;
- Comune di Melissano: deliberazioni CC n. 36/04.05.2000 e n. 58/27.06.2000;
- Comune di Racale: deliberazioni CC n. 29/04.05.2000 e n.39/30.06.2000;
- Comune di Taviano: deliberazione CC n. 37/04.05.2000 e n. 47/07.07.2000.

3. La sede dell'Unione è stabilita a rotazione e per un periodo che sarà stabilito dal Consiglio dell'Unione in uno dei Comuni di riferimento. I suoi Organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché, ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita, privilegiando il criterio della rotazione.

4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

5. L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e l'uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 2
Durata e vicende

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

2. Ognuno dei Comuni partecipanti può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata

con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

3. Il recesso è deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, provvedendo alla definizione dei rapporti successivi.

5. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento dell'Unione

Art. 3

Finalità dell'Unione

1. L'Unione promuove la progressiva integrazione con finalità di ottimizzazione e di razionalizzazione dell'attività amministrativa tra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il trasferimento graduale di funzioni e servizi comunali.

2. L'Unione rappresenta in via mediata l'insieme delle Comunità che risiedono nel suo territorio e concorre con i Comuni che la costituiscono a curarne gli interessi.

3. L'Unione concorre alla determinazione dei programmi dei Comuni che la costituiscono, oltre che dei programmi della Provincia di Lecce e della Regione Puglia, e provvede alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende a conseguire l'ottimizzazione dei servizi offerti, la loro piena fruibilità, la semplificazione delle procedure ed il contenimento dei costi.

2. Inoltre, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, informa i rapporti con gli altri enti pubblici al principio della collaborazione, organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità, gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Art. 5

Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali riguardanti la generalità della popolazione dell'Unione.

2. In via di primo trasferimento, è attribuito all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

a) raccolta dei rifiuti solidi urbani - ecologia - riciclaggio e recupero, ivi compresa la costituzione di società miste pubblico - privato per l'esercizio delle funzioni innanzi dette.

b) iniziative nel comparto degli insediamenti produttivi, dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio, con eventuali partecipazioni e/o costituzioni di società miste pubblico - private e di cosiddetti "pacchetti localizzativi" in coerenza, per quanto possibile, con la pianificazione territoriale a scala provinciale;

c) iniziative nel comparto dei servizi turistici, delle manifestazioni turistiche, nel comparto delle rappresentazioni teatrali, nelle iniziative per l'utilizzo delle risorse della costa (piano spiagge) e della

valorizzazione dei beni culturali, ambientali, storici, architettonici e librari;

d) iniziative nel comparto dei soggetti di bisogno in generale, del volontariato, della sanità sociale, della scuola e della formazione;

e) iniziative nel comparto della sicurezza, della vigilanza, anche privata, e della Polizia locale;

f) iniziative in materia di "sportello unico" per attività produttive a struttura distributiva (Dlgs n. 212/1998 e DPR n. 447/1998);

g) iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo (costruzione e/o gestione canili sanitari e/o rifugi).

3) Per ognuno dei servizi indicati al comma precedente è adottata apposito regolamento di attuazione del trasferimento con indicazione delle risorse strumentali e umane trasferite e la definizione dei reciproci rapporti finanziari.

4) Il trasferimento di ulteriori competenze all'Unione è deliberato su iniziativa congiunta di tutti i comuni partecipanti con atto dei rispettivi consigli comunali, adottato - con le procedure richieste per le modifiche statutarie - entro il mese di settembre e con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

CAPO I

ORGANI DELL'UNIONE

Art. 6

Organi

1. Sono organi dell'Unione:

a) il Consiglio dell'Unione;

b) il Presidente dell'Unione;

c) la Giunta dell'Unione.

2. Gli organi durano in carica 5 anni.

3. L'eventuale decadenza per cessazione del mandato del Presidente ovvero di un numero di consiglieri superiori alla metà comporta la decadenza degli organi dell'Unione, i quali tuttavia rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla loro rinnovazione.

CAPO II

IL CONSIGLIO

Art. 7

Composizione ed organizzazione interna

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da un numero variabile di componenti, determinato - per ognuno

dei Comuni partecipanti - in ragione di un Consigliere ogni 2.000 abitanti o frazione superiore a 1.000.

2. Ciascun Consiglio Comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza, garantendo la rappresentanza della minoranza, con voto limitato a due consiglieri.

3. Il Consiglio dell'Unione adotta il regolamento per il suo funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente;

Art. 8

Competenze

1. Il Consiglio dell'Unione:

a) determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne verifica l'attuazione attraverso l'adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale;

b) predispone ed approva il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo,

c) approva il bilancio preventivo annuale ed il conto consuntivo;

d) adotta i regolamenti per l'organizzazione dell'Ente, lo svolgimento delle funzioni ed i rapporti, anche finanziari, tra l'Unione ed i Comuni associati.

e) elegge i rappresentanti dell'Unione negli enti, aziende, istituzioni e nelle società partecipate.

2. Il Presidente e la Giunta relazionano periodicamente al Consiglio sull'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel programma di governo.

Art. 9

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano tutte le Comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

Art. 10

Vicende della carica di Consigliere

1. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione; Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni o comunque la cessazione delle funzioni di Consigliere del Comune di appartenenza determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione.

4. Il Consiglio Comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede, nella stessa seduta della surrogazione, ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto tra maggioranza e minoranza presso il Consiglio dell'Unione.

CAPO III

IL PRESIDENTE

E LA GIUNTA DELL'UNIONE

Art. 11

Elezione del Presidente

1. Nel corso della sua prima seduta, convocata d'intesa tra i Sindaci entro dieci giorni dall'insediamento, il Consiglio dell'Unione elegge con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti il Presidente, scegliendolo tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono; in caso di parità, la votazione è ripetuta nella stessa seduta e, in caso di ulteriore parità, si dà luogo alla terza votazione con maggioranza ordinaria. Nel caso in cui non risulti ancora eletto il Presidente, si procede a successive votazioni di ballottaggio tra i primi due candidati che hanno riportato più voti.

2. Il Presidente eletto assume immediatamente le funzioni, dura in carica un anno, in quanto ogni Comune deve esprimere a rotazione il Presidente anno per anno, previa le specifiche votazioni di cui al comma precedente.

3. Ognuno dei quattro Comuni esprime un Presidente ogni quattro anni, secondo il criterio di cui al comma 2.

Art. 12

Composizione ed elezione della giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Sindaco-Presidente dell'Unione, dai restanti tre Sindaci dei Comuni partecipanti e da altri 4 componenti eletti, con voto limitato a tre, dal Consiglio dell'Unione tra gli Assessori e i Consiglieri dei Comuni aderenti all'Unione stessa.

Art. 13

Il Presidente

1. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività della Giunta e dei Consiglieri dell'Unione.

Art. 14

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 15

La Giunta dell'Unione

1. La Giunta coadiuva il Presidente e collabora con lo stesso nell'amministrazione dell'Unione.

2. Il Presidente affida ai singoli Assessori o a Consiglieri dell'Unione il compito di coordinare un particolare settore di amministrazione o specifici progetti, fermo restando che attribuzione di tali compiti

ai consiglieri è intesa unicamente ai fini dell'esercizio di mera attività istruttoria e non di attività amministrative vere e proprie.

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni dirigenziali o comunque con rilevanza esterna.

Art. 16

Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Presidente dell'Unione, esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.

2. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Consigliere o Assessore nel Comune di provenienza determina la cessazione dall'ufficio di componente nella Giunta dell'Unione.

3. Il Consiglio delibera la surroga degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, rispettando la procedura stabilita nell'articolo 12.

Art. 17

Cessazione dalla carica del Presidente

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione di una mozione di sfiducia, votata favorevolmente per appello nominale da almeno due terzi dei consiglieri in carica. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà più uno dei consiglieri in carica, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina la decadenza di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e/o di componente della Giunta.

4. Ogni causa di cessazione della carica di Presidente dell'Unione, diversa dal decorso annuale dell'Ufficio di Presidente, determina la cessazione della Giunta.

5. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo.

Art. 18

Rinvio

1. Agli organi dell'Unione si applicano le norme sullo stato giuridico stabilite dalla legge per gli amministratori degli enti locali.

2. Per l'espletamento del mandato amministrativo quale componente di organi dell'Unione compete l'indennità di carica stabilita per il comune dell'Unione avente minor numero di abitanti al 31 dicembre di ogni anno e comunque di minore valore assoluto tra tutti i Comuni dell'Unione medesima.

3. Ove l'amministratore dell'Unione percepisca già l'indennità di carica (Sindaco, Assessore, ecc....) nel Comune di riferimento, per l'espletamento del mandato nell'Unione ha titolo solo agli eventuali gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni degli Organi (Consiglio dell'Unione e Giunta), secondo le disposizioni dell'emanando Regolamento interno dell'Unione.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE

Art. 19

Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici e la dotazione organica sono determinati, nel rispetto della legge, dall'Ordinamento degli Uffici di competenza della Giunta.
2. L'Unione dispone di personale ed uffici propri e può avvalersi di uffici e personale dei Comuni partecipanti, in fase di prima attuazione o in via permanente.

Art. 20

Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni partecipanti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti Organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero dei loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, anche mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle reciproche necessità possono avvalersi degli istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i Comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad unificare le procedure amministrative in atto tra i Comuni partecipanti.

Art. 21

Principi della partecipazione

1. Alla popolazione dell'Unione è riconosciuto il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti dall'Unione. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.
2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della "carta dei servizi" quale parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Art. 22

Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo unanime consenso.

TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA'

Art. 23 Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell'Unione richiede i contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

Art. 24 Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine, i Comuni deliberano i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 25 Ordinamento contabile e servizio finanziario

L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 26 Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione costituito da un solo componente che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.

Art. 27 Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, mediante estensione dell'affidamento in corso, ad uno degli istituti cassieri dei Comuni che costituiscono l'Unione, previa gara esplorativa indetta fra tutti gli istituti tesorieri di dette Amministrazioni.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I NORME TRANSITORIE

Art. 28 Segretario

1. In via di prima attivazione dell'Ente, le funzioni di Segretario dell'Unione sono svolte da un Segretario Comunale individuato congiuntamente dai quattro Sindaci.
2. Il Regolamento di organizzazione degli Uffici provvede a disciplinare l'esercizio delle funzioni di Segretario dell'Unione.

Art. 29 Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente taluno dei Regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione.

CAPO II NORME FINALI

Art. 30 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina - fatti salvi i diritti dei terzi e a decorrere dal momento di esecutività degli atti dell'Unione sulle materie coincidenti - l'inefficacia delle disposizioni comunali.
2. Gli Organi dell'Unione curano di indicare negli atti di propria competenza, le normative e/o i provvedimenti comunali da ritenere, in tutto o in parte, disapplicati.

Art. 31 Proposte di modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro valutazione ed approvazione.

Art. 32 Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli Comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto, in quota commisurata all'entità della rispettiva popolazione.

Art. 33

Norma finale

1. Entro 20 giorni dalla esecutività del presente statuto i Consigli Comunali dei Comuni aderenti si riuniscono per eleggere i componenti dell'Unione dei Comuni, secondo la ripartizione di seguito indicata:

- n. 6 per il Comune di Taviano;
- n. 5 per il Comune di Racale;
- n. 4 per il Comune di Melissano;
- n. 3 per il Comune di Alliste

in ragione della consistenza demografica al 31.12. 1999 ed all'attribuzione dei seggi sulla base del parametro di cui all'articolo 7. In mancanza della elezione da parte del Consiglio, provvede direttamente in via surrogatoria il Sindaco di ogni Comune, sentito il Capigruppo, garantendo comunque la rappresentanza delle minoranze.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alla vigente legislazione amministrativa degli Enti Locali.

3. Il presente Statuto è pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione e diviene efficace dopo il previsto controllo tutorio.